



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



Prot. 211

Roma, 18 Febbraio 2021

Al Prefetto dott.ssa Caterina Amato

Responsabile della Gestione
dell'Albo Nazionale Segretari Comunali E Provinciali
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Oggetto : Report incontro del 17 febbraio - le principali criticità dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

Si fa seguito all'incontro di ieri 17 febbraio '21 con le Organizzazioni sindacali dei segretari comunali e provinciali e, nell'esprimere sincero apprezzamento per la tanto auspicata ripresa delle relazioni sindacali e per la concretezza dimostrata nell'approccio alle problematiche della categoria, si trasmette una nota riepilogativa delle diverse criticità ieri illustrate.

1. LA GRAVE CARENZA DI SEGRETARI

La carenza ha ormai raggiunto livelli drammatici:

- solo 2.259 segretari in servizio a fronte di 2.863 sedi vacanti
- ci sono 615 iscritti che non hanno mai preso servizio e mai lo prenderanno e sarebbero da cancellare
- soltanto 97 sono in disponibilità
- 96 si trovano in aspettativa o comando (e pronti quasi certamente ad abbandonare l'albo)
- 8 in utilizzo

Riteniamo che tale situazione non sia meramente casuale e imprevedibile quanto piuttosto frutto di una volontaria gestione superficiale dei procedimenti di reclutamento perché, nonostante le ampie rassicurazioni verbali della classe politica, i fatti testimoniano l'assoluto disinteresse verso le problematiche e il futuro della categoria. Di fronte ai dati eclatanti appena riportati è difficile essere smentiti.

Peraltro, le misure in corso di attuazione non depongono a favore di una pronta soluzione delle criticità in essere come ampiamente dettagliato nella tabella sotto riportata.

COA 7	Il bando del COA7, inspiegabilmente, è ancora in fase di gestazione e, nonostante la disposizione di semplificazione della procedura di accesso approvata in fase di conversione del DL 104/2020, non ha ancora visto la luce.
COA 6	Gli orali dei 581 ammessi del COA 6 pur proseguendo secondo i tempi calendarizzati dalla commissione, non vedranno la conclusione prima dell'estate. A ciò va aggiunto che saranno necessari ulteriori 6 mesi di corso e 2 mesi di tirocinio: in tal modo solo a primavera del 2022 l'Albo potrà contare su nuovi segretari iscritti. I neosegretari, peraltro, non potranno avere accesso agli incarichi perché la norma per i vicesegretari prevede delle fasce demografiche diverse (5.000 abitanti, convenzioni fino a 10.000 abitanti) da quelle previste per i segretari di fascia C (3.000 abitanti), e perché il nuovo decreto convenzioni, con il criterio della sommatoria, sbarrerà l'accesso. Si tratta con evidenza di un problema che richiede interventi mirati e puntuali.



VICESEGRETARI	<p>La norma derogatoria per la nomina dei vicesegretari ha creato disparità di trattamento nello svolgimento delle funzioni di segretario. Pur comprendendo la necessità di fronteggiare l'attuale situazione di emergenza, dobbiamo sottolineare che l'applicazione della norma in via distorta e strumentale agli interessi personali di alcuni funzionari spregiudicati, rischia di calpestare la professionalità dei segretari comunali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La circolare applicativa adottata dall'Albo nazionale per fornire indicazioni sulla disciplina derogatoria introdotta dall'art.16-ter della legge 16272020 di conversione del milleproroghe al § 4, laddove individua la procedura per il conferimento dell'incarico di vicesegretario, cita inopinatamente "i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali", dimenticando che l'articolo in questione prevedeva la deroga per "un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso". L'errore, che auspichiamo sia involontario, ha indotto il Viceprefetto vicario di Milano ad adottare una circolare n.38723 dell'11 febbraio in cui il § C prevede la possibilità di attribuire l'incarico di vicesegretario anche ai dipendenti degli enti locali classificati nella categoria C! (...dobbiamo accogliere come atto di cortesia la precisazione che "si è portati ad escludere che l'incarico possa essere attribuito a dipendenti appartenenti alla categoria B"?). Si tratta purtroppo dell'ennesima riprova del totale disconoscimento delle complessità del nostro lavoro, della mancata considerazione delle quotidiane difficoltà e della totale solitudine in cui i segretari comunali operano. 2. Come abbiamo avuto modo già di segnalare al tavolo della contrattazione collettiva nazionale, i criteri derogatori introdotti dall'art.16-ter impediranno l'accesso in carriera agli stessi vicesegretari che dovessero vincere il COA 6 come evidenziato sopra (COA7 – COA6) 3. Un'ulteriore criticità riguarda la pubblicizzazione delle sedi vacanti e l'uso di una necessaria trasparenza delle stesse. Di fatto mentre alcune sezioni regionali si sono limitate ad invitare genericamente i segretari a manifestare la disponibilità in termini generali a ricevere incarichi a scavalco, la generalità degli iscritti all'Albo non conosce quali siano le sedi vacanti anche perché non è prevista alcuna forma di pubblicità per le stesse né sono previsti criteri generali per il conferimento degli incarichi. Eppure, tale tema dovrebbe essere oggetto di estrema attenzione e, anzi, dovrebbe essere oggetto di specifica mappatura nei PTPCT. 4. Infine, non sono fissati principi generali da parte delle sezioni regionali e dell'albo nazionale sul trattamento economico da attribuire ai vicesegretari incaricati. Proprio in considerazione delle derive applicative che la norma stava favorendo, abbiamo inoltrato una nota (n. 26 del 14 gennaio 2021) che, a tutt'oggi rimane priva di riscontro. Se le distorsioni applicative proseguiranno ci troveremo costretti a inviare esposti alle procure della Corte dei conti.
REGGENZE SCAVALCHI /	<p>Riteniamo necessario e doveroso che tutte le sezioni regionali seguano criteri puntuali e trasparenti per l'assegnazione degli incarichi di reggenza o supplenza. Se per un periodo limitato può essere ragionevole assecondare le richieste di un</p>



	<p>sindaco per la nomina di un segretario a scavalco, nelle more che venga nominato un titolare, consentire incarichi a scavalco di lunga durata ha fatto sì che i sindaci non si preoccupassero più di nominare un segretario mantenendo stabilmente la sede coperta a scavalco. Questo stato di cose perdura da prima della attuale cronica carenza di segretari ed ha sempre ostacolato l'ingresso in carriera dei giovani colleghi. È una prassi da bloccare con decisione.</p>
RICHIESTE DI ESODO	<p>Sono sempre più numerosi i segretari che aspirano a transitare nei ministeri, nelle regioni e nelle altre PA. L'Albo, trincerandosi dietro la carenza dei segretari, ha negato da qualche anno aspettative e comandi. Sono ormai passati anni da una dichiarata carenza cui non è seguita un'azione mirata per soddisfare le esigenze di reclutamento: in tal modo, però, le legittime aspettative di vita e di modifica del proprio status professionale vengono aprioristicamente bocciate dall'Albo senza però porre in essere misure puntuali.</p> <p>Le richieste di "esodo" trovano fondamento e motivazione proprio nelle precarie condizioni di lavoro e nell'ormai ciclica introduzione di disposizioni che minano il proficuo svolgimento del lavoro.</p>

2. I PROBLEMI DELLA GESTIONE DELL'ALBO

SEZIONI REGIONALI	<p>Mancano totalmente indirizzi uniformi per l'operatività delle sezioni regionali e riscontriamo prassi e modalità diverse da regione a regione, con differenze ingiustificate ed incomprensibili.</p> <p>Il monitoraggio del modus operandi e la standardizzazione dei principi cardine eviterebbero decisioni gravemente arbitrarie, disordinate improvvisazioni e garantirebbero i diritti degli iscritti all'albo senza creare sperequazioni tra sezioni regionali.</p>
DECRETO CONVENZIONI	<p>Pur essendo pacifico che gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi sul trattamento economico del segretario sono materia di contrattazione decentrata, l'Albo ha dato attuazione alla previsione del comma 12 dell'art.16-ter senza alcuna relazione sindacale.</p> <p>L'albo, peraltro, è rimasto totalmente silente alle numerose richieste di chiarimento pervenute dai colleghi ed alla nostra prima nota n.285 del 15/12/2020, con cui evidenziavamo diversi dubbi applicativi sul decreto convenzioni. La laconica risposta pervenuta (nota n. 15849 del 22/12/2020) aveva il sapore della beffa!</p> <p>Siamo ancora in attesa delle dovute risposte debitamente sollecitate con la nota n.300 del 24/12/2020.</p> <p>Siamo assolutamente esterrefatti di come sia stata gestita in questi mesi una tematica così importante e delicata per la categoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ci appare incredibile che dirigenti ministeriali quali quelli che dovrebbero essere preposti alla gestione del nostro trattamento economico possano ignorare gli ordinari canoni interpretativi di una norma e ritenere che un decreto ministeriale possa disapplicare una norma contrattuale che ha una sua valenza specifica (rif.art.43 CCNL 2001). Non riteniamo possibile che non si comprenda l'esatta portata della norma di legge ed il perimetro normativo entro cui deve necessariamente muoversi il decreto attuativo. Sembra quasi



	<p>di leggere in questa forzata lettura interpretativa un intento punitivo del Ministero nei nostri confronti (<i>interessante il contributo del collega Fabio Marra pubblicato sul sito della Associazione Vighenzi il 2 febbraio</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è dato inoltre comprendere perché in fase di adozione del decreto si sia voluto imporre ipso iure al comune con più abitanti di essere capofila, ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale che già in passato aveva impedito all' Agenzia dei Segretari di definire limitazioni all'autonomia degli enti nel gestire il convenzionamento delle sedi. • Evidentemente l'Albo dimentica che alcuni Comuni hanno avuto in passato una riclassificazione in fascia superiore in base all'ordinamento previgente al DPR 465/97, riclassificazione che mantengono in virtù del comma 10 dell'art. 11 del citato DPR. È indubbio che tali enti, laddove si convenzionassero, dovranno mantenere tale classificazione ed estenderla alla sede convenzionata, anche qualora la sommatoria comportasse una classe inferiore. Sembra che qualche sezione regionale abbia le idee poco chiare in proposito. • E' di tutta evidenza che la previsione di una sommatoria secca quale criterio di convenzionamento impedirà l'ingresso dei vincitori di concorso allorché questo sarà ultimato e ciò a totale detrimento non solo della categoria ma degli stessi enti locali.
<p>BANDO SEFA</p>	<p>Abbiamo constatato e reso partecipe l'Albo delle numerose difficoltà interpretative nascenti dal Bando Sefa il quale veniva peraltro pubblicato senza le dovute relazioni sindacali. In particolare, l'informativa in merito all'imminente pubblicazione è stata data solo il 22/12/2020 precisando che il bando sarebbe stato pubblicato il 30 dicembre (nota n.15865). Si è trattato, di fatto, di un mero e formale adempimento senza alcuna finalità di concreta e reale volontà di affrontare congiuntamente ai rappresentanti della categoria le problematiche del nuovo bando Sefa.</p> <p>Nell'ottica di una leale collaborazione con nota n. 299 del 24/12/2020 riscontravamo tempestivamente la missiva rilevando che nulla ostava a che i bandi fossero pubblicati tempestivamente nei termini indicati, onde non pregiudicare ulteriormente i diritti dei colleghi a parteciparvi. Segnalavamo comunque che <i>"L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte"</i>; chiedevamo quindi il confronto, anche in considerazione della totale assenza di relazioni sindacali da tempo ormai immemorabile.</p> <p>Con successiva nota n. 11 del 7/01/2021 reiteravamo la richiesta motivando le ragioni connesse alla difficoltà di comprendere come dovevano essere letti i nuovi e diversi requisiti di accesso, che sarebbero stati modificati per recepire alcuni orientamenti giurisprudenziali.</p> <p>Il perdurante e ingiustificato silenzio dell'Albo ci costringeva a rinnovare per la terza volta con nota n.72 del 26/01/2021 segnalando la necessità di avere i dovuti chiarimenti prima della scadenza del termine di presentazione delle domande del bando SEFA (29 gennaio): anche in questo caso non è stata fornita alcuna risposta.</p> <p>Sarebbe davvero l'ennesima beffa che alcuni colleghi, che oggi temono possa</p>



	<p>esser loro preclusa la partecipazione al bando per una non corretta definizione dei requisiti di accesso, siano costretti ad impugnare il bando prima di conoscere l'esito della domanda.</p> <p>I dubbi che richiedono una risposta riguardano il significato dell'avverbio "successivamente" posto all'art.2 collocato tra i servizi in sedi fino a 10.000 abitanti e quelli con popolazione superiore, ed il poco chiaro riferimento al servizio nelle unioni. I molteplici casi concreti forse sfuggono alle stesse sezioni regionali in quanto il mutato criterio di classificazione delle sedi, introdotto a seguito delle "circolari Cimmino", genera effetti paradossali.</p>
TRATTAMENTO ECONOMICO DISPONIBILI	<p>Con nota n.76 del 28/01/2021 abbiamo segnalato il mancato recepimento del CCNL funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 nei confronti dei colleghi in disponibilità o che sono stati in disponibilità dal 2016 ad oggi.</p> <p>Posto che non risulta che a tutt'oggi sia stata intrapresa alcuna iniziativa (almeno per i segretari che sono stati in disponibilità dovrebbe essere chiesta la conferma dell'IBAN ed il trattamento fiscale da applicare), vogliamo auspicare che la tardiva liquidazione delle somme sia accompagnata dalla corresponsione degli interessi per il ritardo.</p>
FORMAZIONE PERMANENTE	<p>Con favore accogliamo l'imminente avvio dei corsi Spes e Sefa 2020, ma riteniamo necessario sottolineare la costante periodicità che deve essere assicurata ai percorsi di crescita professionale ed alla formazione permanente.</p> <p>Ribadiamo in particolare l'importanza di una costante e puntuale formazione, oggi quanto mai essenziale in un contesto di estrema mutevolezza del quadro normativo. I segretari sono sempre più soli a gestire nel rispetto delle regole gli enti locali, mentre si sta incessantemente scivolando in un regime di ampia deregulation.</p> <p>La pandemia dovrebbe aver insegnato la grande flessibilità dei webinar che hanno consentito di dare risposte puntuali ed efficaci, con costi estremamente contenuti, alle esigenze formative della categoria. Non si vede perché l'Albo non possa adottare tale modalità formativa garantendo la massima fruibilità dei programmi su cui, comunque, la categoria vorrebbe essere chiamata ad esprimersi.</p>
UTILIZZO SEGRETARI	<p>Con nota n.173 del 30/08/2020 avevamo richiesto informazioni in merito ai criteri per l'utilizzo dei segretari comunali, rilevando che ogni qualvolta questo veniva richiesto dal Ministero si ribadisse sempre che <i>"le funzioni svolte non comporteranno, in ogni caso, l'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale"</i>. Ci risulta finanche che una collega ha ottenuto in via giudiziale l'iscrizione in fascia A pur mantenendo l'utilizzo con l'inquadramento a funzionario.</p> <p>Avevamo rilevato che sono molte le pubbliche amministrazioni che chiedono di avvalersi, dopo selezioni aperte a tutti i dirigenti, proprio delle competenze e dell'esperienza dei segretari, che evidentemente garantiscono un elevato livello di preparazione nel panorama della dirigenza pubblica.</p> <p>Avevamo pertanto chiesto di conoscere per quali motivi, di fatto e di diritto, i segretari comunali non siano utilizzati presso l'Albo con incarichi dirigenziali e se, piuttosto, non si voglia consolidare nel tempo, reiterando tali provvedimenti, una delegittimazione del ruolo e della figura degli stessi segretari e ciò a dispetto del ruolo e delle funzioni dirigenziali svolte negli enti locali.</p>
RIMBORSO SPESE VIAGGIO	<p>Nonostante la giurisprudenza contabile abbia riconosciuto la possibilità di rimborsare le spese viaggio ai segretari comunali che accettano incarichi a scavalco (CdC Puglia 215/2015), ci risulta che l'Albo non ritenga legittima questa</p>



	<p>possibilità. Ci auguriamo che lo stesso rigore l'albo utilizzi nel fornire indirizzi per la nomina dei vicesegretari, dove invece questo aspetto viene assolutamente ignorato e si registra l'ennesima e incomprensibile disparità di trattamento in fattispecie analoghe.</p>
INTERPRETAZIONE DEL CCNL	<p>Alcuni pareri dell'Albo nazionale hanno fornito letture interpretative assai discutibili sulle norme del CCNL. Sarebbe bene ricordare che spetta all'ARAN fornire pareri sulle norme del CCNL che presentino dubbi applicativi e qualora l'Albo volesse supportare negli enti nella gestione del rapporto di lavoro dovrebbe farlo senza forzare letture interpretative che rischiano invece di creare confusioni e contrasti.</p>

I presenti all'incontro
F.to Maria Concetta Giardina
F.to Luigi Bronte
F.to Serena De Luca

